



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO – ALTO ADIGE
SEDE DI T R E N T O**

CARTA DEI SERVIZI

ANNO 2018

*Strumento a disposizione degli utenti
del Tribunale di Giustizia amministrativa di Trento
per conoscere le funzioni, le procedure e la specificità di questo Tribunale*

AVVERTENZA

Le informazione e le indicazioni contenute nella Carta dei servizi sono fornite a scopo meramente orientativo e indicativo e non possono costituire fonte ufficiale di conoscenza della disciplina relativa al processo (telematico) amministrativo, per la quale si rinvia ai relativi atti normativi in vigore.

Sommario

INTRODUZIONE	4
PRESENTAZIONE: CHE COS'È LA CARTA DEI SERVIZI	5
PARTE PRIMA - ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL TRGA DI TRENTO	6
1. Premessa	6
2. Ordinamento del TRGA di Trento	7
3. Composizione e Funzionamento	8
PARTE SECONDA – INFORMAZIONI GENERALI	10
1. Magistrati del TRGA di Trento	10
2. Struttura amministrativa	10
3. Struttura amministrativa: contatti	12
4. Come raggiungere il Tribunale	13
5. Orari di apertura al pubblico degli uffici e recapiti	14
6. Calendario udienze	15
PARTE TERZA – ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE	16
1. Sito internet	16
2. Attività istituzionale	16
3. Organizzazione	16
4. Il Processo amministrativo telematico (PAT)	17
5. La firma digitale	18
6. Comunicazioni e notificazioni per via telematica	18
7. L'elezione di domicilio e il domicilio digitale	19
PARTE QUARTA - IL PROCESSO AMMINISTRATIVO	21
1. La notifica del ricorso	21
2. Le misure cautelari monocratiche e collegiali	21
3. L'abbreviazione dei termini	22
4. La fissazione della camera di consiglio	22
5. La fissazione dell'udienza pubblica	23
6. I termini per il deposito dei documenti e delle memorie	23
7. La pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti	24
8. Le istanze processuali e alla segreteria	24

SOMMARIO

PARTE QUINTA - IL CONTRIBUTO UNIFICATO	27
1. Profili generali	27
2. Modalità di pagamento	27
3. L'omesso o parziale pagamento	29
4. La definizione agevolata	29
5. Le deduzioni difensive	29
6. La sanzione	30
7. Il rimborso del contributo unificato	30
PARTE SESTA - IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	32
1. Patrocinio legale	32
2. L'istanza per l'ammissione al patrocinio	33
PARTE SETTIMA - LA REGISTRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ALL'UFFICIO DEL REGISTRO	35
PARTE OTTAVA – TABELLE E MODULI	36
TABELLA 1: Importi contributo unificato	36
TABELLA 2: Diritto di copia senza certificazione di conformità	42
TABELLA 3: Diritto di copia con certificazione di conformità	42
TABELLA 4: Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo	43
MODULO: Domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato	45
MODULO: Istanza per il rimborso del contributo unificato	49
MODULO: Domanda rilascio copie	52
MODULO: Richiesta visione fascicolo	54
MODULO: Richiesta di	55
- Certificato di pendenza del ricorso	55
- Certificato di definizione del giudizio	55
- Altra tipologia di certificato	55
MODULO: Richiesta di ritiro fascicolo di parte	56
MODULO: Richiesta aggiornamento dati difensore	57
MODULO: Segnalazione o reclamo	58
PARTE NONA – TABELLE RIEPILOGO TERMINI PROCESSUALI	59
10 anni	59
5 anni	59

SOMMARIO

1 anno	59
6 mesi	59
180 giorni	60
120 giorni	60
90 giorni	60
60 giorni	61
45 giorni	63
40 giorni	63
30 giorni	63
20 giorni	68
15 giorni	68
10 giorni	69
7 giorni	70
6 giorni	70
5 giorni	71
3 giorni	71
2 giorni	72
1 giorno	73

INTRODUZIONE

La presente Carta dei Servizi vuole essere uno strumento a disposizione degli utenti del Tribunale di Giustizia amministrativa di Trento (TRGA) per conoscere le funzioni, le procedure e la specificità di questo Tribunale.

Questa edizione ha un particolare valore aggiunto perché, per la prima volta, si occupa, nel modo più semplice, di avvicinare gli utenti alla rivoluzione digitale che ha preso avvio dal 1° gennaio 2017, con l'introduzione del processo amministrativo telematico.

L'articolazione della carta dei servizi accompagna l'utente nella conoscenza e nell'interazione con il Tribunale e con il nuovo processo amministrativo telematico, con una sintesi voluta a garanzia di chiarezza e fruibilità, e illustra le procedure per la tutela messa a disposizione dei cittadini della difesa dei propri diritti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il presente lavoro è frutto della collaborazione del personale amministrativo del Tribunale al quale va un sentito ringraziamento per l'impegno e la professionalità profusi nella quotidiana attività al servizio dell'Istituzione.

Trento, 16 aprile 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Foradori

PRESENTAZIONE: CHE COS'È LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei servizi del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige sede di Trento risponde all'esigenza di aprirsi alla cittadinanza per far conoscere le funzioni e le attività svolte e di fissare principi e regole nel rapporto tra l'istituzione ed i cittadini che usufruiscono dei servizi erogati dal Tribunale.

Essa costituisce uno strumento di comunicazione e di informazione che permette di conoscere i servizi offerti, le modalità e gli standard promessi, di verificare che gli impegni assunti siano rispettati e di esprimere le proprie valutazioni e suggerimenti anche attraverso forme di reclamo.

L'adozione della Carta dei servizi del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa si inserisce in una serie di iniziative volte a promuovere una più ampia valorizzazione del servizio della Giustizia amministrativa, in armonia con le esigenze di tutela del cittadino nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione e per garantire una organizzazione delle attività più rispondente alle aspettative degli utenti.

PARTE PRIMA - ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL TRGA DI TRENTO

1. PREMESSA

La Costituzione stabilisce il principio secondo cui “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” (art. 24 Cost.) e quello secondo cui “contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti” (art. 113 Cost.).

Altri articoli della Carta costituzionale che riguardano il sistema di giustizia amministrativa sono: l'articolo 100, primo comma, secondo cui “il Consiglio di Stato è l'organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione”; l'articolo 103, primo comma, che prevede che: “il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”; l'articolo 108 secondo cui “Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia” e l'articolo 125 secondo cui: “nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione”.

La giurisdizione amministrativa è, dunque, esercitata dai Tribunali regionali di giustizia amministrativa (TAR) e dal Consiglio di Stato (CdS) che costituiscono un unico plesso giurisdizionale. I Tribunali amministrativi regionali sono, nel nostro ordinamento, organi di

giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare sui ricorsi proposti contro atti amministrativi da soggetti che si ritengono lesi in un proprio interesse legittimo e, nelle materie di giurisdizione esclusiva (art. 133 del codice del processo amministrativo), anche per la tutela di diritti soggettivi. I TAR sono i giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.

L'istituzione di organi di giustizia di primo grado a circoscrizione regionale è prevista dalla Costituzione (art. 125) ed è stata attuata con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali). La legge n. 1034 del 1971 ha colmato una lacuna creata nel sistema dopo che la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionali i precedenti organi territoriali di giustizia amministrativa.

I TAR sono in numero di 20, corrispondenti al territorio regionale, con sede nel capoluogo di regione; in alcune regioni vi sono sezioni staccate corrispondenti ai distretti delle Corti d'Appello.

Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa.

2. ORDINAMENTO DEL TRGA DI TRENTO

In virtù della speciale autonomia di cui gode la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, il Tribunale amministrativo nella stessa ubicato ⁽¹⁾ prende il nome di Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige/Südtirol con sede a Trento (TRGA di Trento), il quale è dotato di una sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con sede a Bolzano.

Le peculiari norme che regolano l'organizzazione e il funzionamento del TRGA sono contenute in norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, fonti normative di livello para costituzionale, che rappresentano lo strumento immediatamente attuativo e integrativo della disciplina statutaria.

Le norme di attuazione relative al TRGA sono contenute nel d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di

¹ Si veda in particolare l'articolo 90 del d.P.R. n. 670 del 1972 (*Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*).

Bolzano) più volte modificato ⁽²⁾.

In particolare, con il d.lgs. 19 maggio 2011, n. 92 ⁽³⁾ sono state delegate alla Provincia autonoma di Trento - con decorrenza 1 ottobre 2011 e con riferimento al proprio territorio - le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto al Tribunale amministrativo di Trento, compreso il personale tecnico-amministrativo e la gestione dei beni necessari a garantire il funzionamento della struttura, escluse le spese per il personale di magistratura.

Il TRGA di Trento si è formalmente insediato il 12 maggio 1986, mentre la Sezione autonoma di Bolzano il 20 marzo 1989.

Per quanto riguarda la Sezione autonoma di Bolzano è utile precisare che di fatto si tratta di un organo giurisdizionale autonomo, con una propria circoscrizione (il territorio della provincia di Bolzano), con speciali competenze, anche di tipo ordinamentale.

3. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Le norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 426 del 1984 prevedono l'assegnazione al Tribunale di sei magistrati, di cui uno con la qualifica di Presidente e cinque con la qualifica di consigliere di Tribunale amministrativo regionale e una particolare procedura di designazione dei magistrati del TRGA di Trento.

Due dei cinque consiglieri sono infatti designati dal Consiglio provinciale di Trento e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Essi durano in carica nove anni e non sono rinnovabili ⁽⁴⁾.

Il collegio giudicante del TRGA di Trento - a differenza di quelli degli



² Il d.P.R. n. 426 del 1984 è stato modificato e integrato con il d.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554, con il d.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161, con il d.lgs. 19 maggio 2011, n. 92, con il d.lgs. 6 aprile 2016, n. 51, con il d.lgs. 19 maggio 2017, n. 77 e, da ultimo, con il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 236 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti i requisiti di nomina e le categorie di appartenenza dei componenti del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano*).

³ Il d.lgs. n. 92 del 2011 concerne "*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega delle funzioni amministrative del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento*".

⁴ Si veda l'articolo 1 del d.P.R. n. 426 del 1984.

altri TAR - è composto dal Presidente e da due consiglieri di cui uno "togato" (giudice di carriera) e l'altro "laico" (nominato con le predette modalità).

Le decisioni del collegio vengono prese a maggioranza.

PARTE SECONDA – INFORMAZIONI GENERALI

1. MAGISTRATI DEL TRGA DI TRENTO

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento è attualmente composto come segue:

Roberta VIGOTTI *Presidente*

(assegnata al TRGA a decorrere dal 8 ottobre 2015)

Carlo POLIDORI *Consigliere*

(assegnato al TRGA a decorrere dal 8 aprile 2016)

Paolo DEVIGILI *Consigliere*

(designato dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento e assegnato al TRGA a decorrere dal 31 maggio 2013)

Antonia TASSINARI *Consigliere*

(designata dal Consiglio Provincia autonoma di Trento e assegnato al TRGA a decorrere dal 28 luglio 2016)

2. STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Attualmente, la struttura amministrativa del TRGA di Trento, che fornisce supporto ai magistrati del Tribunale, è così composta:

Segreteria generale

Nicola FORADORI *segretario generale*

Sara BURATTI *funzionario amministrativo*

Fausta ANIGELLO *addetta alla segreteria*

Marcella POLETTI *addetta alla segreteria*

Ricevimento ricorsi e relazioni con il pubblico

Flavia CHISTÈ *funzionario amministrativo*

Marisa BOMBARDELLI *addetta al ricevimento ricorsi*

Norma MUTINELLI *addetta al ricevimento ricorsi*

Walter ZAMBONI *addetto al ricevimento ricorsi*

Ufficio per il processo amministrativo

Il recente decreto legge 31 agosto 2016, n. 168 ha istituito l'Ufficio per il processo amministrativo al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico. L'Ufficio per il processo è una struttura organizzativa interna degli uffici di segreteria dei tribunali amministrativi regionali che partecipa all'attività giurisdizionale svolta dall'intero ufficio giudiziario. Dipende funzionalmente dal Presidente Tribunale.

Biblioteca del TRGA di Trento

Ai sensi dell'articolo 31 del d.P.R. n. 214 del 1973, presso ciascuna delle sedi dei Tribunali amministrativi regionali è costituita una biblioteca alle dirette dipendenze del Presidente.



3. STRUTTURA AMMINISTRATIVA: CONTATTI

Struttura organizzativa	Cognome nome	Recapito
Segreteria generale	dott. FORADORI Nicola	0461/262828 - int. 208
	Segretario generale	seggen.tn@giustizia-amministrativa.it
	ANIGELLO Fausta	0461/262828 -int. 203 f.anigello@giustizia-amministrativa.it
	POLETTI Marcella	0461/262828 – int. 216 m.poletti@giustizia-amministrativa.it
Ufficio ricevimento ricorsi e relazioni con il pubblico	dott.ssa CHISTÈ Flavia	0461/262828 - int. 219
		f.chiste@giustizia-amministrativa.it urp.tn@giustizia-amministrativa.it sentenze.tn@giustizia-amministrativa.it
	BOMBARDELLI Marisa	0461/262828 - int. 202 m.bombardelli@giustizia-amministrativa.it
	MUTINELLI Norma	0461/262828 - int. 205 n.mutinelli@giustizia-amministrativa.it
	ZAMBONI Walter	0461/262828 - int. 201 w.zamboni@giustizia-amministrativa.it
Ufficio per il processo amministrativo	dott.ssa BURATTI Sara	0461/262828 - int. 218 s.buratti@giustizia-amministrativa.it

4. COME RAGGIUNGERE IL TRIBUNALE

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento è ubicato in via Calepina, n. 50 a Trento (cap. 38122).

Il Tribunale è facilmente raggiungibile:

- a piedi **dalla Stazione dei treni**, attraverso il centro cittadino, passando per via Belenzani e per Piazza Duomo; all'incrocio tra via Belenzani e piazza del Duomo, si supera la monumentale Torre Civica verso destra e attraverso via Garibaldi si giunge in via Calepina.
- **in automobile**, un comodo parcheggio custodito è il seguente:

Parcheggio Piazza di Fiera
Piazza di Fiera 1/b, 38100, Trento

Entrata/uscita Via S. Francesco.

Coordinate – GPS del parcheggio:
Grado: 46°3'56.671" N, 11°7'32.001" E
Decimale: 46.065742 N, 11.125556 E

La mappa con la localizzazione del TRGA di Trento è reperibile sul sito della Giustizia amministrativa, al seguente link :
[Come arrivare al TRGA di Trento](#)

5. ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E RECAPITI

Orario di apertura

Gli uffici del Tribunale sono aperti al pubblico
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.00.

Il Tribunale rimane chiuso il sabato e la domenica, nelle festività civili e religiose, compreso il 26 giugno (giorno di San Vigilio, patrono della città di Trento).

Recapiti telefonici e fax

Tel. 0461 262828

Fax 0461 262550 – 264971

Posta elettronica certificata (PEC)

per la trasmissione degli atti processuali:

tn_pat_deposito@pec.ga-cert.it

per la trasmissione di atti NON processuali:

trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it

6. CALENDARIO UDIENZE

Il Presidente del Tribunale, con proprio decreto, fissa il calendario delle udienze annuali e ogni trimestre stabilisce la composizione del collegio giudicante.

Il calendario delle udienze del TRGA è reperibile sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa al seguente link:

[Calendario udienze del TRGA di Trento](#), alla sezione “Documentazione”.

Il calendario delle udienze presso il TRGA di Trento prevede due udienze al mese.

In Camera di Consiglio il collegio giudicante decide in ordine alle misure cautelari collegiali o su particolari tipologie di ricorsi, quali quelli inerenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi o i giudizi di ottemperanza. Le udienze in Camera di Consiglio non sono aperte al pubblico.

Le udienze in Camera di Consiglio iniziano a partire dalle ore 9.00 con la chiamata della prima causa iscritta nel ruolo della Camera di Consiglio.

L'udienza prosegue secondo l'ordine di iscrizione nel relativo ruolo.

Dopo la conclusione della Camera di Consiglio, e non prima delle ore 09.30, si svolge l'udienza di merito, alla quale è ammessa la presenza del pubblico.

PARTE TERZA – ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE

1. SITO INTERNET

Sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) è possibile accedere ad una serie di informazioni, che sono di seguito e in sintesi descritte.

2. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Le informazioni in merito allo stato dei ricorsi iscritti a ruolo sono disponibili sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa al seguente link: [TRGA di Trento: attività istituzionale](#).

In particolare, è possibile effettuare delle ricerche specifiche:

- conoscendo il numero di iscrizione a ruolo di un ricorso depositato presso il TRGA può essere visualizzato il dettaglio del fascicolo, comprensivo delle udienze intervenute e dei provvedimenti monocratici e collegiali depositati;
- conoscendo gli estremi di un provvedimento monocratico o collegiale (decreto, ordinanza o sentenza) è possibile visualizzarne il contenuto.

Sono inoltre disponibili al link sopra riportato:

- il calendario delle udienze e i relativi Collegi giudicanti;
- il ruolo di udienza.

3. ORGANIZZAZIONE

Le informazioni utili relative al TRGA di Trento sono reperibili sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa al seguente link [TRGA di Trento: organizzazione](#).

In particolare:

- Come arrivare
- Galleria fotografica
- Notizie storiche
- Posta elettronica certificata
- Ufficio ricevimento ricorsi
- Ufficio relazioni con il pubblico
- Ufficio patrocinio a spese dello Stato
- Segreteria
- Documentazione
- Inaugurazioni anni giudiziari

4. IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO (PAT)

Dal 1° gennaio 2017 ha preso avvio il Processo Amministrativo Telematico (PAT).

Il fascicolo processuale diventa quindi interamente informatico, poiché tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti del PAT hanno la forma di documento informatico (nativo digitale⁵), o di copia informatica di documento analogico (ottenuta tramite scansione).

Le norme per l'attuazione del PAT sono dettate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2016, n. 40, emanato in applicazione dell'art. 13, allegato 2, del codice del processo amministrativo.

Il PAT viene gestito integralmente dal Sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA⁶) con modalità telematica attraverso il sito istituzionale (www.giustizia-amministrativa.it), che costituisce l'unico punto di accesso (Pda) al sistema totalmente gratuito.

Per le parti, l'accesso al PAT, avviene attraverso la sezione del sito istituzionale denominata "*portale dell'avvocato*", mediante l'inserimento di una password, che viene rilasciata dal sistema dopo il primo accreditamento e comunicazione della propria PEC, che corrisponde a quella già presente nei pubblici elenchi, unica ritenuta valida dal SIGA per ogni comunicazione.

A differenza del processo civile telematico, nel PAT non è necessario alcun redattore di atti, essendo sufficiente scaricare gratuitamente dal sito istituzionale l'ultima versione di Adobe Acrobat Reader, con il quale è poi possibile compilare i vari moduli in formato pdf. Tali moduli sono necessari per il deposito di ricorsi, atti, istanze e richieste alla segreteria dei vari uffici giudiziari. Il modulo infatti, costituisce la "busta" che contiene tutti gli atti e i documenti del PAT che, una volta compilato, andrà firmato digitalmente e poi spedito a mezzo PEC agli appositi indirizzi indicati sul sito per ciascun ufficio giudiziario oppure, nel caso di documenti informatici di grosse dimensioni, tramite "upload", cioè il caricamento diretto in una apposita sezione del sito della Giustizia amministrativa.

Le informazioni, la documentazione e la modulistica relative al processo amministrativo telematico sono disponibili sul sito



⁵ Per *file* nativo digitale si intende il documento informatico ottenuto tramite software di videoscrittura (word, open-office, libre office, ecc.) trasformato in PDF senza scansione.

⁶ Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa – in sigla SIGA è l'insieme delle risorse hardware e software che garantiscono il funzionamento del processo amministrativo telematico (art. 1, co. 1, lett. d) ed e), DPCM 40/2016).

istituzionale internet della Giustizia amministrativa al seguente link <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html>

In particolare, sono stati attivati degli strumenti per agevolare l'utilizzo delle nuove tecnologie e, così, supportare gli utenti della giustizia amministrativa attraverso

- Comunicati
- Help Desk
- FAQ
- Attestazioni indisponibilità SIGA
- Giurisprudenza

5. LA FIRMA DIGITALE

Il codice del processo amministrativo (art. 136 comma 2 bis) prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2016, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti siano sottoscritti con firma digitale.

L'utilizzo della firma digitale nel processo amministrativo telematico avviene con lo standard PADES, secondo quanto previsto dagli articoli 6, commi 4 e 5, e 12, comma 6, dell'allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Specifiche tecniche del processo amministrativo telematico).

6. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA

L'art. 42 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, prevede che si applichino, anche nel processo amministrativo, le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile; alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato nel processo penale; alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo; alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni. Rinviamo alla lettura delle norme citate per il

necessario approfondimento della materia, si segnala che, dall'entrata in vigore delle medesime

- le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
- nei procedimenti nei quali sta in giudizio personalmente la parte, il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. La stessa regola vale anche per le pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.

Un'altra novità introdotta dalla riforma sopra richiamata è stata la sostituzione dell'art. 136, comma 1, cod.proc.amm., come segue: *"I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax"*.

Efficacia delle comunicazioni di segreteria

Peraltro, ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria, l'articolo 136, comma 1, ultimo periodo, prevede che sia sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascuno avvocato componente il collegio difensivo.

7. L'ELEZIONE DI DOMICILIO E IL DOMICILIO DIGITALE

L'elezione di domicilio fino al 31 dicembre 2017 doveva essere fatta nel comune dove ha sede l'ufficio giudiziario competente; nel caso di omessa elezione di domicilio, si applicava automaticamente il domicilio presso la segreteria dell'ufficio giudiziario (cd. domicilio ex lege, art. 25, comma 1, cod.proc.amm.).

A decorrere dal 1° gennaio 2018, non trova più applicazione per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico, il comma 1 dell'articolo 25 cod.proc.amm.

Domicilio digitale

In pendenza di giudizio, le notificazioni alle parti costituite dovranno essere eseguite al “domicilio digitale” indicato dalla parte o, in mancanza, rinvenibile nei pubblici registri. Il “domicilio digitale” è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale⁷.

In ambito processuale, il domicilio digitale viene ad identificarsi con l'indirizzo PEC indicato dal difensore e corrispondente all'indirizzo segnalato dal medesimo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, il quale ha a sua volta l'obbligo di inserirlo nel registro INI-PEC e nel registro ReGIndE.

Residua area di operatività del domicilio fisico.

In caso di inefficacia della PEC, per causa imputabile al destinatario, si applica anche al processo amministrativo della norma di chiusura del sistema rappresentata dall'articolo 82 del regio decreto n. 37 del 1934: si potrà quindi procedere al deposito degli atti da notificare presso la segreteria del giudice innanzi al quale pende la lite, solo se non vi sia stata elezione di domicilio fisico all'atto della costituzione e in aggiunta al domicilio digitale, nel Comune dove ha sede l'ufficio giudiziario.

⁷ Si veda l'articolo 1, comma 1, lett. n.-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

PARTE QUARTA - IL PROCESSO AMMINISTRATIVO

AVVERTENZA

Le informazione e le indicazioni contenute nella Carta dei servizi sono fornite a scopo meramente orientativo e indicativo e non possono costituire fonte ufficiale di conoscenza della disciplina relativa al processo (telematico) amministrativo, per la quale si rinvia agli atti normativi relativi in vigore.

1. LA NOTIFICA DEL RICORSO

Il ricorso deve essere prima notificato alle controparti e ai controinteressati e poi depositato presso il TRGA (fatta eccezione per i ricorsi per decreto ingiuntivo e per quelli che impugnano le consultazioni elettorali, ai sensi degli articoli 118 e 130 codice del processo amministrativo che hanno una disciplina peculiare), seguendo le indicazioni e la tempistica dettati dal codice (artt. 40 - 45).

In caso di giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 48 cod.proc.amm.), successivamente al deposito presso la segreteria dell'atto di costituzione in giudizio, il ricorrente dovrà darne avviso mediante notificazioni alle altre parti.

La disciplina delle notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati è contenuta nell'articolo 14 del d.P.C.M. n. 40 del 2016.

2. LE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE E COLLEGIALI

Il ricorrente, qualora ritenga di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, può chiedere l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria.

La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti ed è improcedibile finché

non è presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvi i casi di fissazione d'ufficio (art. 55 cod.proc.amm.).

I ricorsi con richiesta di misure cautelari monocratiche sono sottoposti all'esame del Presidente o di un magistrato delegato, che provvede con decreto.

La pubblicazione del decreto monocratico è comunicata a cura della segreteria alle parti costituite a mezzo PEC.

La tutela cautelare può essere richiesta e concessa anche prima della decisione collegiale sulla domanda cautelare, dal Presidente o da un magistrato da lui delegato, nelle ipotesi di estrema gravità e urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio. (art. 56 cod.proc.amm.).

Il soggetto legittimato al ricorso, in caso di eccezionale gravità e urgenza tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, può proporre, ai sensi dell'art. 61 del cod.proc.amm., istanza per l'adozione di misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.

L'istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio ed è depositata presso l'ufficio ricezione ricorsi.

Per i ricorsi di cui all'art. 119 cod.proc.amm. tali termini sono dimezzati (art. 119, comma 2, cod.proc.amm.).

3. L'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI

Su apposita istanza della parte, il Presidente può abbreviare i termini per la fissazione della camera di consiglio (art. 53 cod.proc.amm.).

Conseguentemente sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese della relativa fase (cioè: costituzione, depositi memorie e documenti, ecc.).

4. LA FISSAZIONE DELLA CAMERA DI CONSIGLIO

Per procedere alla fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda di misura cautelare è necessario che sia

stata depositata l'istanza di fissazione di udienza e vi sia la prova delle avvenute notifiche, fatte salve le ipotesi di fissazione di ufficio (art. 55, comma 4 e 5, cod.proc.amm.).

I relativi fascicoli sono assegnati alla prima camera di consiglio utile successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento dell'ultima notificazione e al decimo giorno dal deposito del ricorso (art. 55, comma 5, cod.proc.amm.).

La camera di consiglio per i giudizi di ottemperanza, accesso ai documenti, in materia di silenzio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimare (art. 87, comma 3, cod.proc.amm.).

Per il rito elettorale si rinvia agli articoli 129 e 130 cod.proc.amm.

5. LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA PUBBLICA

La segreteria comunica ai ricorrenti e alle parti costituite in giudizio la fissazione dell'udienza di merito, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata nel rito ordinario, trenta giorni nel rito abbreviato e nel rito appalti.

Detto termine è ridotto a quarantacinque giorni nel rito ordinario e a ventitré giorni nel rito abbreviato e nel rito appalti, su accordo delle parti, qualora l'udienza di merito sia fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare (art. 71 cod.proc.amm.).

Gli avvisi della fissazione delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio vengono trasmessi tramite PEC.

6. I TERMINI PER IL DEPOSITO DEI DOCUMENTI E DELLE MEMORIE

Udienze pubbliche: le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi. I termini sono dimezzati in materia di appalti ed elettorale.

Camera di consiglio: le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. I termini sono dimezzati per i ricorsi in materia di appalti.

Riti speciali (silenzio, accesso, ottemperanza, ecc.) si applica la previsione di cui all'art. 87 comma 3, cod.proc.amm. che prevede il dimezzamento di tutti i termini processuali tranne, nei giudizi di primo grado quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

7. LA PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

La segreteria comunica tramite PEC ai ricorrenti e alle parti costituite in giudizio la pubblicazione di provvedimenti monocratici e collegiali.

La segreteria avvisa le parti costituite in merito all'esecuzione di tali ordinanze e al deposito dei relativi atti presso la segreteria di sezione, dove sono a disposizione.

8. LE ISTANZE PROCESSUALI E ALLA SEGRETERIA

1. Istanza di fissazione di udienza

La parte interessata alla fissazione dell'udienza di discussione è tenuta, ai sensi dell'art. 71 cod.proc.amm., a presentare apposita istanza.

L'istanza di fissazione udienza deve essere presentata nel termine massimo di un anno dal deposito del ricorso. La presentazione dell'istanza impedisce la perenzione del ricorso, prevista dall'art. 81 cod.proc.amm. L'istanza di fissazione è inoltre condizione di procedibilità per le domande cautelari (artt. 55, comma 4, e 56, comma 1, cod.proc.amm.).

2. Istanza di prelievo

L'art. 71, comma 2, cod.proc.amm. prevede che la parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.

3. Istanza di rilascio del "certificato di pendenza"

I certificati di pendenza sono rilasciati dalla segreteria di sezione ove è incardinato il ricorso entro 3 giorni dalla richiesta.

4. Istanza di rilascio copie

Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato 2 del cod.proc.amm., "il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese".

Il rilascio di copia degli atti processuali avviene secondo le istruzioni diramate dal Segretario generale della G.A. con nota n. 15 del 10 dicembre 2013.

L'ufficio raccoglie le richieste di copie di provvedimenti e documenti provvedendo al loro rilascio.

L'ufficio rilascia:

- copie semplici;
- copie con visto di conformità, urgenti e non urgenti;

Si riportano nella modulistica

le tabelle relative ai diritti di copie.

5. Istanza per il rilascio della "formula esecutiva" e del "passaggio in giudicato"

La spedizione del titolo in forma esecutiva può essere chiesta solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata, al Presidente. Per il rilascio di copie è previsto il pagamento di diritti mediante marche da bollo, fatti salvi i casi di esenzione.

La copia avente carattere di urgenza è rilasciata entro il secondo giorno libero dalla presentazione della richiesta. La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata a partire dal terzo giorno libero dalla presentazione della richiesta.

Il ritiro dei provvedimenti per i quali è stata richiesta la formula può essere effettuato direttamente dalla parte oppure:

- personalmente dal difensore costituito;
- su delega del difensore costituito apposta a margine della copia del documento di riconoscimento recante la firma originale del delegante; la delega deve contenere le generalità del delegato e deve essere firmata e datata in originale per esteso. Il delegato deve essere in possesso, al momento del ritiro, di documento di riconoscimento.

6. Istanza di copia per azionare il rimedio di cui alla legge 89/2001 (c.d. legge Pinto)

Le richieste di copia degli atti del fascicolo riguardante il processo amministrativo da utilizzare nei giudizi per l'equa riparazione conseguente alla violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, sono assoggettate al regime ordinario della onerosità, in quanto la norma di esenzione, prevista dall'articolo 10 del d.lgs. n. 115 del 2002 per tale forma di controversie, riguarda esclusivamente il contributo unificato. Analoga conclusione vale in ordine alla richiesta di copia di atti da far valere nei predetti giudizi conseguenti a processi in materia di pubblico impiego o elettorale, atteso che l'esenzione, espressamente prevista per tali forme di contenzioso, non si estende al successivo processo riparatorio, che è indipendente ed autonomo rispetto a quello esente che lo ha preceduto.

PARTE QUINTA - IL CONTRIBUTO UNIFICATO

1. PROFILI GENERALI

Dal 1° marzo 2002 la tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul "*contributo unificato di iscrizione a ruolo*" che ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi, semplificando la tassazione degli atti giudiziari.

Il contributo unificato è l'imposta da versare all'atto del deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti che contengono domande nuove.

Il contributo unificato nel processo amministrativo è disciplinato dall'art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Soggetto tenuto al pagamento è la parte che per prima deposita il ricorso introduttivo.

L'onere definitivo relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. La soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

L'importo del contributo varia in relazione alla materia e alla tipologia del ricorso proposto.

Gli importi relativi al contributo unificato nel processo amministrativo sono riportati nella tabella 1 allegata.

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017 n. 167 (in G.U. n. 167 del 19 luglio 2017) sono state individuate modalità esclusivamente telematiche di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana.

In tal modo, rendendo esclusivamente telematici anche gli adempimenti fiscali, si completa per tutti gli aspetti il processo amministrativo telematico.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto e a partire dal 1 novembre 2017, il contributo unificato dovrà essere versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista, con un apposito modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari, utilizzando gli specifici codici tributo approvati con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 123/E del 12 ottobre 2017.

Per il pagamento mediante modulo F24 Elide i codici ufficio e tributi sono i seguenti:

CODICE UFFICIO DEL TRGA DI TRENTO: "8R1";

CODICE TRIBUTO:

- "GA01" denominato "Contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo";
- "GA02" denominato "Contributo unificato per i ricorsi incidentali dinanzi al giudice amministrativo";
- "GA03" denominato "Contributo unificato per i motivi aggiunti a ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo";
- "GA04" Contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
- "GA05" Contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana;
- "GA0T" Contributo unificato a seguito di invito al pagamento da parte della Giustizia Amministrativa – Articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002 ;
- "GA0S" Contributo unificato Giustizia Amministrativa - SANZIONE - Articolo 16, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002;
- "GA0Z" Contributo unificato Giustizia Amministrativa - INTERESSI - Articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002.

Esito pagamento

All'esito del pagamento viene rilasciata una quietanza di pagamento se questo viene eseguito attraverso il Portale dell'Agenzia delle entrate.

Se invece il pagamento è eseguito da un intermediario (ad esempio, un servizio di Home Banking), la quietanza è resa disponibile dopo un certo numero di giorni, a seconda dell'intermediario.

È indispensabile disporre della quietanza di Pagamento per inserire i dati del versamento nel Modulo di Deposito.

3. L'OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO

In caso di omesso o parziale pagamento del contributo dovuto, l'ufficio competente provvederà, ai sensi dell'art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002 a notificare via PEC nel domicilio eletto – nel termine (non perentorio) di 30 giorni - l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva in caso di mancato pagamento. L'invito è notificato, in caso di mancata elezione del domicilio o di mancata indicazione della PEC, con deposito in segreteria presso l'ufficio stesso (art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002).

Nell'invito è fissato il termine di un mese per l'adempimento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

4. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Se il debitore non adempie nel suddetto termine di un mese, può, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale (60 giorni), definire la controversia in via agevolata con il pagamento di una sanzione pari ad un terzo della somma dovuta (c.d. definizione agevolata).

5. LE DEDUZIONI DIFENSIVE

Entro il termine di 60 giorni, il debitore, che non intenda addivenire alla definizione agevolata, può produrre deduzioni difensive (cfr. art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997). In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione impugnabile innanzi alla Commissione tributaria competente per territorio.

Qualora il debitore proponga deduzioni difensive, non è ammessa l'impugnazione immediata dell'invito al pagamento e, se proposta, diviene improcedibile (art. 16, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997).

Quando sono proposte deduzioni difensive, l'ufficio decide nel termine di decadenza di un anno, irrogando, se del caso, la sanzione con atto motivato.

6. LA SANZIONE

In caso di omesso o parziale pagamento è prevista l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 71, d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. art. 16, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002), la cui misura è commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali:

- un terzo del minimo edittale (pari al 33% dell'importo dovuto e non versato), se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene entro il 60° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- 150% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il 61° e l'80° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- 200% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente all'80° giorno.

7. IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ha diritto al rimborso chi abbia eseguito il versamento del contributo unificato indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta.

Il diritto al rimborso è soggetto a un termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento (art. 21, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

Condizione imprescindibile per l'utile proposizione dell'istanza di rimborso è l'univoca identificabilità:

- dell'ufficio giudiziario competente;
- del contribuente;
- del giudizio (qualora, ovviamente, il ricorso sia stato incardinato).

Si precisa che, per i versamenti effettuati tramite modello F23, l'erronea indicazione del codice ufficio e/o del codice tributo non comporta diritto al rimborso.

In tali casi, gli errori possono essere rettificati mediante un'apposita comunicazione sia all'ufficio giudiziario competente, sia all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al versamento eseguito.

Si avverte che, in caso di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio a fronte di un "versamento semplificato" (eseguito tramite ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati) del contributo unificato, non sarà possibile procedere al rimborso stante

L'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso.

L'istanza di rimborso

Per procedere al rimborso del contributo unificato, in tutti i casi in cui sia ammissibile (versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento; duplicazione di versamenti; procedimento giurisdizionale esente; versamento cui non hanno fatto seguito il deposito e la iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio), si osservano le istruzioni operative contenute nella circolare MEF 26 ottobre 2007, n. 33.

Il rimborso del contributo unificato può essere disposto solo a favore del soggetto che ha eseguito il versamento del tributo come risulta dalla comunicazione di versamento.

Il termine per l'adozione del provvedimento che decide sull'istanza di rimborso adeguatamente prodotta è di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il responsabile dei procedimenti inerenti l'omesso o il parziale pagamento del contributo unificato, dei sanzionatori e dei rimborsi è la dott.ssa Flavia Chistè (Telefono: 0461/262828- int. 219; email: f.chiste@giustizia-amministrativa.it).

PARTE SESTA - IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

1. PATROCINIO LEGALE

Nei procedimenti giurisdizionali innanzi al Tribunale amministrativo il cittadino necessita del patrocinio di un avvocato.

Informazioni e nominativi degli avvocati amministrativisti sono forniti dai Consigli degli Ordini di Trento e di Rovereto:

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trento

Largo Pigarelli n. 1 - 38122 Trento

Tel. 0461 237196 - Fax: 0461 238641

e-mail: segreteria.pisetta@ordineavvocatitrento.it

segreteria.gonzo@ordineavvocatitrento.it

pec: ordineavvocatitrento@recapitopec.it

sito: www.ordineavvocatitrento.it

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rovereto

Palazzo di Giustizia - Corso Rosmini n. 65 - Rovereto

Tel. 0464 437214 - Fax: 0464 450960

e-mail: info@ordineavvocatirovereto.it

e mail-pec: ord.rovereto@cert.legalmail.it

sito: www.ordineavvocatirovereto.it

Il patrocinio legale non è tuttavia necessario nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

In questi casi il ricorrente può stare in giudizio e difendersi personalmente, sottoscrivendo anche il ricorso e tutti gli atti del procedimento.

I cittadini meno abbienti possono richiedere di essere difesi a spese dello Stato qualora siano titolari di un reddito non superiore € **11.493,82** (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). La richiesta va presentata, utilizzando il modulo allegato, alla Commissione per il gratuito patrocinio istituita presso il TRGA composta da due magistrati e da un avvocato indicato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trento.

L'ufficio relazioni con il pubblico è a disposizione per fornire tutte le indicazioni per la presentazione dell'istanza e la documentazione a corredo della stessa. In caso di ammissione al gratuito patrocinio, il TRGA provvede,

oltre ad inviare la documentazione attestante il reddito all'Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza, anche agli ulteriori adempimenti necessari a liquidare gli onorari e le spese dei difensori.

2. L'ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO

L'istanza contiene le seguenti indicazioni ed è corredata dai seguenti allegati:

- generalità e codice fiscale dell'istante e degli eventuali componenti della famiglia anagrafica, con relativa fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi;
- documentazione comprovante la propria situazione di reddito e quella della famiglia (è ammessa l'autocertificazione);
- (per i redditi prodotti all'estero, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea), certificazione rilasciata dall'autorità consolare;
- provvedimento impugnato o, in caso di ricorsi avverso il silenzio della pubblica amministrazione, copia della diffida ad adempiere (laddove compiuta);
- copia del ricorso che si intende presentare al TRGA o, in alternativa, una esposizione in fatto e in diritto dell'oggetto del ricorso.

L'istanza, corredata da tutta la documentazione, deve essere sottoscritta, a pena d'inammissibilità, dall'interessato con autenticazione del difensore, ovvero eseguita con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000.

Presso il T.R.G.A. di Trento è istituita una Commissione interna composta da due magistrati (nominati con cadenza annuale dal Presidente del T.R.G.A.) e da un avvocato (indicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento).

In appendice: fac-simile di domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La Commissione decide con **decreto** succintamente motivato.

Alla parte richiedente è data comunicazione entro 10 giorni dalla emissione del provvedimento; detto termine non è perentorio e,



PARTE SESTA - IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

quindi, la comunicazione conserva la propria efficacia anche se effettuata in un tempo più prolungato.

In caso di rigetto, l'interessato o il difensore possono presentare reclamo avverso il provvedimento di diniego del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Il reclamo va depositato sempre presso la Sezione dove è incardinato il ricorso e viene deciso dal Collegio competente a decidere il ricorso.

La disciplina del patrocinio a spese dello Stato è contenuta nel d.P.R. n. 115 del 2002 (*Testo Unico per le spese di giustizia*) e precisamente gli articoli da 74 a 89 (titolo I, parte III).

PARTE SETTIMA - LA REGISTRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ALL'UFFICIO DEL REGISTRO

La **registrazione** presso l'Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, è prevista per gli atti dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di denaro diverse dalle spese processuali (d.P.R. n. 131 del 1986).

I cancellieri e segretari provvedono a richiederla per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.

PARTE OTTAVA – TABELLE E MODULI

TABELLA 1: IMPORTI CONTRIBUTO UNIFICATO

(articolo 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115 del 2002)

Contributo unificato	
Tipologia ricorso	Importo
Ricorso ordinario.	650,00 euro
Ricorso per il risarcimento del danno per equivalente.	650,00 euro
Ricorso per ingiunzione.	650,00 euro
Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione con contestuale istanza risarcitoria.	650,00 euro
Ricorsi con rito abbreviato cui al libro IV, titolo V, c.p.a. [ad eccezione dei ricorsi ex art. 119 comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 104/2010] compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito.	1.800,00 euro
Ricorsi di cui all'art. 119, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 104/2010: - valore della controversia pari o inferiore ad euro 200.000 e controversie di valore indeterminato ed indeterminabile;	2.000,00 euro
- valore della controversia di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000*;	4.000,00 euro

Contributo unificato	
Tipologia ricorso	Importo
- valore della controversia superiore a euro 1.000.000 e in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 14. comma 3 bis d.lgs n. 115/2002. N.B. Per i ricorsi dell'art. 119, co. 1, lett.b), d.lgs. 104/2010 il valore della lite è determinato dall'importo posto a base d'asta, al netto dell'IVA, individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara (art. 29, codice appalti).	6.000,00 euro
Ricorso per l'esecuzione/ottemperanza (art. 112 del Codice), qualunque sia la sentenza o il provvedimento di cui è chiesta l'esecuzione.	300,00 euro
Ricorso in materia di accesso ai documenti (art.116 del d.lgs. 104/2010).	300,00 euro
Ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione (art. 117 del d.lgs. 104/2010).	300,00 euro
Ricorso in materia di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato italiano.	300,00 euro

Contributo unificato	
Tipologia ricorso	Importo
<p>Ricorsi in materia di pubblico impiego, ivi compresi i concorsi, per i soggetti titolari di un reddito IRPEF*, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi non superiore ad euro 34.481,46 determinato come previsto dall'art. 76 del d.P.R. 30/05/2002, n. 115.</p> <p>N.B: La totale esenzione dell'onere fiscale è stata sostituita da una esenzione parziale, in ragione del reddito posseduto (art. 37, co. 6, D.L. 98/2011). Per l'ammissione al suddetto beneficio, occorre tenere conto del reddito imponibile ai fini IRPEF relativo al nucleo familiare (redditi dei familiari conviventi - così Agenzia delle Entrate, parere 16 settembre 2013).</p> <p>Per la dimostrazione del possesso di un reddito inferiore a quello minimo previsto, occorre fare riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi (art. 37. D.L. 98/2011).</p> <p>Per la dimostrazione del livello reddituale la parte può produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46, d.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per beneficiare della esenzione.</p> <p>In caso di ricorsi collettivi, la dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni reddituali richieste per usufruire della esenzione, deve essere resa da tutti i ricorrenti.</p>	<p>325,00 euro</p>
<p>Ricorsi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.</p>	<p>43,00 euro – Esenti, se il ricorrente sia titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF*, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore ad euro 34.481,46.</p>

Contributo unificato	
Tipologia ricorso	Importo
Ricorso, depositato a decorrere dal 17/7/2011, per l'accesso, l'esecuzione del giudicato e avverso il silenzio relativo a controversie in materia di pubblico impiego, ivi compresi i concorsi, per i soggetti titolari di un reddito IRPEF*, risultante dall'ultima dichiarazione superiore a euro 34.481,46.	150,00 euro
Ricorso in materia di accesso alle informazioni ambientali.	Esente
Ricorso in materia di accesso in corso di causa.	Esente
Ricorso in materia di ricongiungimento familiare e di permessi di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 d.Lgs 286/98.	Esente
Ricorso in materia di riparazione <i>ex lege</i> 89/01 (Legge Pinto).	Esente: per i giudizi intentati per la esecuzione del decreto che liquida l'indennizzo, la esenzione si estende anche al ricorso proposto dal difensore antistatario in sede di ottemperanza per ottenere la liquidazione delle spese di giudizio direttamente liquidategli dalla Corte di appello con il suddetto decreto, a prescindere dal cumulo delle due domande di ottemperanza.
Ricorso in materia elettorale.	Esente

Contributo unificato	
Tipologia ricorso	Importo
Ricorso per l'assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili ex lege 104/1992 (art.17, comma 8-bis, dd. 12 settembre 2013, n. 104).	Esente
Ricorso per l'accesso, l'esecuzione del giudicato ed avverso il silenzio relativo a controversie in materia di pubblico impiego, ivi compresi i concorsi, per i soggetti titolari di un reddito IRPEF*, risultante dall'ultima dichiarazione inferiore a euro 32.298,99.	Esente
Istanza di correzione di errore materiale.	Esente
Riassunzione.	Esente
Incidente di esecuzione nell'ambito del giudizio di ottemperanza.	Esente
Ricorso proposto dal terzo estraneo al giudicato avverso gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario.	L'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato
Istanza di ricusazione.	Esente
Trasposizione di ricorso straordinario.	Va corrisposta la differenza tra quanto versato per il ricorso straordinario e l'importo dovuto in relazione alla tipologia di giudizio azionato a seguito della trasposizione.
Azione di nullità in via autonoma.	L'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato.

Contributo unificato	
Tipologia ricorso	Importo
Ricorso concernente controversie relative ad infrastrutture strategiche ex art. 125 del codice.	L'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato.
Opposizione di terzo.	L'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato aumentato della metà.
Revocazione sentenza di primo grado.	L'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato aumentato della metà.
Motivi aggiunti con impugnazione del provvedimento sopravvenuto nel corso del procedimento giurisdizionale sul silenzio.	L'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato.
Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale.	L'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato.
Riproposizione di ricorso a seguito di <i>translatio iudicii</i> .	L'importo, detratto quanto versato dinanzi all'ufficio giudiziario precedentemente adito, è calcolato in relazione alla tipologia di ricorso azionato.

* il reddito imponibile ai fini IRPEF è quello definito dall'art. 3 del T.U. delle imposte sui redditi, integrato dagli altri redditi indicati dall'art. 76 del T.U. n. 115 del 2002, compresi quindi i redditi dei familiari conviventi nell'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo art. 76.

I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 del codice del processo amministrativo, ovvero ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso (art. 13, comma 6 bis, 1 d.P.R. n. 115 del 2002).

TABELLA 2: DIRITTO DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

(Allegato n. 6 all'articolo 267 d.P.R. n. 115 del 2002)

Numero pagine	Diritto di copia forfetizzato non urgente	Diritto di copia forfetizzato urgente
Da 1 a 4	€ 1,44	€ 4,32
da 5 a 10	€ 2,88	€ 8,64
da 11 a 20	€ 5,76	€ 17,28
da 21 a 50	€ 11,54	€ 34,62
da 51 a 100	€ 23,07	€ 69,21
più di 100	€ 23,07	€ 69,21
	+ 9,62 € ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine	+ 28,86 € ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine

TABELLA 3: DIRITTO DI COPIA CON CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

(Allegato n. 7 all'articolo 268 d.P.R. n. 115 del 2002)

Numero pagine	Diritto di copia forfetizzato non urgente	Diritto di copia forfetizzato urgente
Da 1 a 4	€ 11,54	€ 34,62
da 5 a 10	€ 13,48	€ 40,44
da 11 a 20	€ 15,38	€ 46,19
da 21 a 50	€ 19,24	€ 57,72

da 51 a 100	€ 27,63	€ 82,89
più di 100	€ 28,85	€ 86,55
	+ 11,54 € ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine	+ 34,62 € ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine

TABELLA 4: DIRITTO DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO

(Allegato n. 8 all'articolo 269 d.P.R. n. 115 del 2002)

Tabella a)

Tipo di supporto	Diritto di copia forfetizzato
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore Euro 3,68	€ 3,84
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	€ 5,76
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	€ 6,41
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	€ 7,69
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	€ 9,62
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	€ 4,50
Per ogni compact disc	€ 320,48

L'articolo 4, comma 5, del citato D.L. n. 193/2009 prevede la temporanea sospensione — tuttora operativa — degli importi di cui alla suddetta Tab. a) nell'ipotesi di richiesta di copie in formato elettronico per le quali sia possibile calcolare le pagine memorizzate. In tal caso si applicano gli importi di cui alla successiva Tab. b).

Tabella b)

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato non urgente	Diritto di copia forfettizzato urgente
Da 1 a 4	€ 0,96	Il diritto di urgenza non è dovuto nel caso di rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo.
da 5 a 10	€ 1,92	
da 11 a 20	€ 3,84	
da 21 a 50	€ 7,69	
da 51 a 100	€ 15,38	
Oltre le 100	€ 15,38	
	+ 6,41 € ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine	

Sono esenti dal pagamento del diritto di copia le controversie:

- ▪ in materia di pubblico impiego;
- ▪ elettorali.

Nelle materie per le quali opera l'esenzione, il rilascio delle copie è soggetto al pagamento del solo costo materiale di riproduzione (euro 0,20 a pagina, intendendosi per tale ciascuna facciata del supporto cartaceo).

La copia avente carattere di urgenza è rilasciata entro il secondo giorno libero dalla presentazione della richiesta.

La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata a partire dal terzo giorno libero dalla presentazione della richiesta.

MODULO: DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Alla
COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
presso il
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO
via Calepina, 50
38122 TRENTO

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ^{(1) (2)} **(D.P.R. 30.5.2002, n. 115, Parte III - D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, All. II, art. 14)**

Il/La sottoscritto/a: nato/a a: prov. il: codice fiscale: residente (o sede)
a: c.a.p.: via: n.: telefono: cittadinanza:

formula istanza

per essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato:

- per promuovere una nuova causa nei confronti di _____
- nella causa pendente sub n.r.g. _____

- allega copia dell'atto impugnato;
- espone sommariamente i seguenti fatti, al fine di dimostrare che le proprie ragioni risultano non manifestamente infondate: _____
- allega, in copia, i seguenti documenti (*in caso di giudizio pendente, copia del ricorso o dell'atto di costituzione*): _____

Ai sensi dell'art. 80 del DPR 115/2002, il/la sottoscritto/a:

- a seguito dell'ammissione al beneficio, si impegna a nominare un difensore scelto tra gli iscritti nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- nomina quale proprio difensore l'avv. _____ del Foro di _____ iscritto negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, presso il cui studio in _____ via _____ n. _____ elegge domicilio per le comunicazioni riguardanti la presente domanda.

Consapevole

- a) che, qualora dal controllo della presente dichiarazione emerga la non veridicità di quanto qui dichiarato, l'art. 75 del D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- b) delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- c) delle sanzioni penali previste dall'art. 125 del D.P.R. 115/2002 in caso di dichiarazione attestante falsamente la sussistenza (o il mantenimento) delle condizioni di reddito stabilite per il conseguimento (o il mantenimento) del gratuito patrocinio;

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

dichiara

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 76, comma 4-bis, del DPR 115/2002, ossia di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p., 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43, 73 (limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80), e 74, comma 1, del DPR 9.10.1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- in quanto cittadino/a italiano/a, o di Stato appartenente all'Unione europea: di essere titolare di un **reddito imponibile complessivo** ai fini dell'imposta personale sul reddito, come risultante dall'ultima dichiarazione presentata e maggiorato secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002, pari ad euro _____^{(3) (4)};
- in quanto cittadino/a di Stato non appartenente all'Unione europea: di essere titolare di un **reddito prodotto in Italia imponibile complessivo**, ai fini dell'imposta personale sul reddito, come risultante dall'ultima dichiarazione presentata e maggiorato secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002, pari a euro _____ nonché di essere titolare di un **reddito complessivo non prodotto in Italia** pari a euro _____; si allega la certificazione dell'Autorità consolare che attesta la veridicità della presente dichiarazione relativa al reddito non prodotto in Italia^{(3) (4)};
- di vivere da solo/a
- di convivere con i seguenti familiari e che il reddito annuo del nucleo familiare, compreso l'istante, è pari a euro _____:

<i>generalità anagrafiche del familiare convivente</i>	<i>data di nascita</i>	<i>comune di nascita</i>	<i>reddito percepito nell'anno 20__^{(3) (4)}</i>
cognome e nome: _____, codice fiscale: _____	_____	_____	_____
cognome e nome _____, codice fiscale: _____	_____	_____	_____
cognome e nome _____, codice fiscale: _____	_____	_____	_____
cognome e nome _____, codice fiscale: _____	_____	_____	_____
reddito dell'istante			_____
TOTALE DEI REDDITI			_____

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare al Tribunale, fino a che il processo non sarà definito, ogni eventuale variazione del reddito che superi l'importo previsto dagli artt. 76 e 77 del D.P.R. 115/2002.

Trento, _____

firma ⁽⁵⁾

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice dei dati personali), il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa affinché, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, provveda alla raccolta e al trattamento dei dati personali con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Trento, _____

firma ⁽⁵⁾

si allega copia di un documento di identità personale _____

per autentica di entrambe le firme:

timbro e firma dell'Avvocato ⁽⁵⁾

NOTE

(1) L'istanza va redatta in carta semplice.

(2) L'istanza va presentata dal richiedente personalmente o dal difensore prescelto, oppure va inviata telematicamente.

(3) Ai sensi degli artt. 76, comma 1, e 77 del D.P.R. 115/2002, può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad un dato importo, che viene periodicamente adeguato con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

(4) Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del D.P.R. 115/2002 il reddito imponibile ai fini IRPEF del richiedente e dei familiari conviventi è maggiorato dei redditi esenti per legge da tale imposta, ovvero di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, e sommato a quello del coniuge e di altri familiari conviventi.

Redditi da dichiarare:

- il reddito imponibile IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione presentata (compresi i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva);

- i redditi non inclusi nella dichiarazione, fra cui:

- a) pensioni e indennità di accompagnamento;
- b) assegno di separazione o divorzio a favore del coniuge (escluso l'assegno di mantenimento dei figli percepito dal coniuge separato o divorziato);
- c) interessi corrisposti da banche e Poste su conti correnti, BOT, CCT, BTP;
- d) proventi derivanti da fondi di investimento;
- e) proventi dalla vendita di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni o non adibiti ad abitazione principale.

NOTA BENE

Ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 115/2002, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea deve essere prodotta la certificazione dell'Autorità consolare che attesta la veridicità della dichiarazione con cui si indicano i redditi prodotti all'estero, o si dichiara la mancanza di redditi prodotti all'estero.

(5) La sottoscrizione deve essere o autenticata dal difensore, se prescelto, o presentata con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 mediante allegazione di copia di un documento di identità personale.

MODULO: ISTANZA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

***Al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sede di Trento***

Il sottoscritto

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

--	--	--

COMUNE DI NASCITA

PROV.

CODICE FISCALE

--	--	--

RESIDENTE in via

COMUNE

PROV.

CAP

--	--	--	--

DOMICILIATO⁸ in via

COMUNE

PROV.

CAP

--	--	--	--

Recapito telefonico

Indirizzo di posta elettronica

--	--

⁸ Indicare il domicilio, solo se diverso dalla residenza.

avendo versato a titolo di contributo unificato l'imposto di euro

in cifre

in lettere

data versamento

€		
---	--	--

CHIEDE

il rimborso della somma indebitamente versata di euro

in cifre

in lettere

€	
---	--

IN RELAZIONE ALLA CAUSA ISCRITTA AL REGISTRO GENERALE N. _

Parti _____/_____

per i seguenti motivi⁹

IN RELAZIONE AD UNA CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO

per i seguenti motivi¹⁰

Il rimborso richiesto dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:

CON ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE (BANCOPOSTA)

⁹ Esporre le ragioni a fondamento della richiesta di rimborso.

¹⁰ Esporre le ragioni della mancata iscrizione a ruolo.

Codice IBAN

Cod. paese	Check digit	CIN	ABI	CAB	N. CONTO CORRENTE

- CON VAGLIA CAMBIARIO DA INVIARSI ALL'INDIRIZZO DEL DOMICILIO/DELLA RESIDENZA DEL BENEFICIARIO¹¹.

DICHIARA

Di non aver presentato altre istanze relative al medesimo versamento.

ALLEGA

- Originale delle ricevute di versamento;
- Originale dell'atto giudiziario in forza del quale è stato fatto il versamento¹²;
- Copia di documento personale di riconoscimento, in corso di validità;
- _____;

In fede

Luogo e data

Firma

51³

¹¹ Segnare la voce che interessa.

¹² Solo nei casi di mancata iscrizione a ruolo della causa.

¹³ Da sottoscrivere solo in presenza del funzionario al quale si presenta l'istanza. In caso di presentazione da parte di soggetto diverso dal beneficiario o in caso di inoltro a mezzo servizio postale, l'istanza deve essere corredata da copia di un documento di riconoscimento.

MODULO: DOMANDA RILASCIO COPIE

Urgente

***Al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sede di Trento***

Servizio rilascio copie

IL SOTTOSCRITTO _____

DOCUMENTO IDENTITA' TIPO _____ N. _____

DATA E LUOGO RILASCIO _____

IN QUALITA' DI DIFENSORE DELEGATO PARTE

C.F. AVVOCATO/PARTE _____

NEL GIUDIZIO N. _____ DEL _____

PEC/E-MAIL _____

chiede il rilascio di:

**DECISIONE
(SENTENZA)**

n. copia/e semplice

ORDINANZA

n. copia/e autentica

n. estratto con formula esecutiva

n. integrale con formula esecutiva

n.	anno
n.	anno
n.	anno
n.	anno

DISPOSITIVO

cautelare n.	anno
cautelare n.	anno
collegiale n.	anno
collegiale n.	anno

DECRETI

n.	anno
n.	anno

cautelare n.	anno
decisorio n.	anno

DOCUMENTI

N. R.G.	prot. n.
N. R.G.	prot. n.
N. R.G.	prot. n.

VERBALI

su ricorso n.	data udienza
su ricorso n.	data udienza

LE COPIE RICHIESTE SONO ESENTI RIGUARDANDO CONTROVERSIE IN MATERIA DI:

<input type="checkbox"/> PUBBLICO IMPIEGO	Motivo della richiesta(*):
<input type="checkbox"/> ELETTORALE	
<input type="checkbox"/> ALTRO:	(*) ad es.: integrazione del contraddittorio, proposizione di motivi aggiunti
Non rientrano nell'esenzione le copie richieste per azionare la legge n. 89/2001 (c.d. Pinto)	

o PRENOTAZIONE A DEBITO

Firma _____

li _____

SPAZIO PER APPOSIZIONE MARCHE

N.B. Le copie dovranno essere ritirate entro un mese dalla richiesta. In mancanza l'ufficio si attiverà per il recupero.

MODULO: RICHIESTA VISIONE FASCICOLO

Al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sede di Trento

RICHIESTA VISIONE FASCICOLO

Il sottoscritto Avv. _____
difensore di _____ nel ricorso iscritto al n. ____/____ R.G.
chiede di visionare il fascicolo.

Trento, _____

Eventuale delega

Il sottoscritto Avv. _____ delega l'Avv. _____ a prendere visione del
predetto fascicolo.

Avv. _____

MODULO: RICHIESTA DI

- Certificato di pendenza del ricorso
- Certificato di definizione del giudizio
- Altra tipologia di certificato

Al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sede di Trento

Il sottoscritto _____ in qualità di

in qualità di DIFENSORE DELEGATO PARTE

CHIEDE

Il rilascio di:

certificato di pendenza _____

certificato ai sensi dell'articolo 124 disp. att. c.p.c.

altro _____

con riferimento a:

sentenza n. _____ del _____

decreto n. _____ del _____

ordinanza n. _____ del _____

E DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che la richiesta viene formulata:

per le seguenti esigenze processuali _____

per esigenza non processuali*.

Trento, _____ Il richiedente _____

Ritirato il _____

* Nell'ipotesi di richiesta di terzi estranei al giudizio o di una delle parti per esigenze non processuali allegare: una marca da bollo da euro 16,00 (imposta di bollo su istanza) e una marca da bollo euro 16,00 (imposta di bollo su certificato)

MODULO: RICHIESTA DI RITIRO FASCICOLO DI PARTE

Al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa sede di Trento

RICHIESTA RITIRO FASCICOLO

Il sottoscritto avv. _____
difensore/domiciliatario di _____
nel ricorso n. _____
promosso da _____
contro _____

CHIEDE

il ritiro del fascicolo di parte.

Il sottoscritto dichiara, altresì, che non è stato proposto appello avverso la sentenza n. _____
che ha definito il ricorso n. _____ e che la sentenza è passata in giudicato.

Trento, li

Avv. _____

MODULO: RICHIESTA AGGIORNAMENTO DATI DIFENSORE

Al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sede di Trento

RICHIESTA AGGIORNAMENTO DATI DIFENSORE

(domicilio, PEC, fax, email)

Il sottoscritto avv. _____

con studio in Via / Piazza _____ n. _____

C.A.P. _____ Città _____ Prov. _____ Cod. Fisc. _____

comunica che

dal _____ il suo studio è in Via / Piazza _____

n. _____ C.A.P. _____ Città _____ Prov. _____

Tel _____ PEC _____ Fax _____

E-mail _____

CHIEDE

che tale aggiornamento venga effettuato per il ricorso n. _____/_____ proposto da _____ c/ _____

e relativamente alla voce di:

avvocato difensore

avvocato domiciliatario

Trento, _____

avv. _____

MODULO: SEGNALAZIONE O RECLAMO

***Al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sede di Trento***

MODULO DI RECLAMO *(si prega di compilare in stampatello)*

SEGNALAZIONE O RECLAMO PRESENTATO DA:

COGNOME _____ NOME _____

NATO/A _____ PROV. _____

IL _____ RESIDENTE A _____

PROV. _____ VIA _____ CAP _____

TELEFONO _____ FAX _____

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE O DEL RECLAMO:

MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE O DEL RECLAMO:

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI:

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali verranno trattati e utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta al presente reclamo e per fornire informazioni relative a eventi organizzati da questo Tribunale.

DATA _____ FIRMA _____

PARTE NONA – TABELLE RIEPILOGO TERMINI PROCESSUALI

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
10 anni	Art. 114. Ottemperanza	L'azione di ottemperanza si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza alla quale si riferisce.
5 anni	Art. 82. Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali	Il ricorso è dichiarato perento decorsi cinque anni dalla data di deposito del ricorso in mancanza di nuova istanza di fissazione di udienza, entro centottanta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso della segreteria.
1 anno	Art. 30. Azione di condanna	Il termine di 120 giorni per proporre l'azione di condanna per il risarcimento dell'eventuale danno per l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento, inizia a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
	Art. 31. Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità	L'azione avverso il silenzio può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
	Art. 71. Fissazione dell'udienza	La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.
	Art. 81. Perenzione	Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura.
6 mesi	Art. 92. Termini per le impugnazioni	In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
	Art. 120 Procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture	Se sono omessi gli avvisi o le informazioni previste oppure se non sono conformi alle relative prescrizioni, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
180 giorni	Art. 82. Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali	Il ricorso è dichiarato perento decorsi cinque anni dalla data di deposito del ricorso in mancanza di nuova istanza di fissazione di udienza, entro centottanta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso della segreteria.
	Art. 31. Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità	La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni .
120 giorni	Art. 30. Azione di condanna	La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
90 giorni	Art. 41. Notificazione del ricorso in Europa o all'estero	Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.
	Art. 78. Deposito della sentenza resa sulla querela di falso	Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
	Art. 80. Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto	<p>In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.</p> <p>Se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, non presenta istanza di fissazione, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.</p>
60 giorni	Art. 16. Regime della competenza	<p>Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza</p> <p>La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p>
	Art. 29. Azione di annullamento	L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni . (Si veda anche l'articolo 41 relativo alla notificazione del ricorso)
	Art. 42. Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale	Il ricorso incidentale e la domanda riconvenzionale si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall'effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
	Art. 46. Costituzione delle parti intime	Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intime possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
	Art. 48. Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario	Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio; il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.
	Art. 61. Misure cautelari anteriori alla causa	Le misure concesse ammesse <i>ante causam</i> perdono in ogni caso effetto con il decorso di sessanta giorni dalla loro emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa.
	Art. 62. Appello cautelare	Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
	Art. 71. Fissazione dell'udienza	Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio.
	Art. 85. Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità	Contro l'estinzione e l'improcedibilità pronunciata con decreto, le parti costituite possono proporre opposizione al collegio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
	Art. 92. Termini per le impugnazioni	Le impugnazioni delle sentenze (appello, revocazione, opposizione di terzo e ricorso per cassazione per motivi relativi alla giurisdizione) si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni .
	Art. 96. Impugnazioni avverso la medesima sentenza	L'impugnazione incidentale contro la sentenza (articolo 333 e articolo 334 del codice di procedura civile) deve essere proposta entro sessanta giorni .
45 giorni	Art. 71. Fissazione dell'udienza	Il termine di almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata per la sua comunicazione è ridotto a quarantacinque giorni , su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.
	Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)	Il giudizio in materia di appalti è definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.
40 giorni	Art. 73. Udienza di discussione	Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi.
30 giorni	Art. 11. Decisione sulle questioni di giurisdizione	Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
	Art. 15. Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza	Il giudice se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Il processo continua davanti al nuovo giudice dichiarato competente, se la causa è riassunta, nel termine perentorio di trenta giorni . La riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.
	Art. 16. Regime della competenza	Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
		<p>trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato.</p> <p>La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p>
	Art. 18. Ricusazione	La decisione definitiva sull'istanza di ricusazione di magistrati è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.
	Art. 41. Notificazione del ricorso e suoi destinatari	Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni , se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.
	Art. 45. Deposito del ricorso e degli altri atti processuali	Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni , decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario.
	Art. 50. Intervento volontario in causa	Il deposito dell'atto di intervento di una parte non citata nel giudizio è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.
	Art. 60. Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare	Il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni , se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione.
	Art. 62. Appello cautelare	Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
	Art. 71. Fissazione dell'udienza	Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.
	Art. 73. Udienza di discussione	Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi.
	Art. 77. Querela di falso	Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso; la prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso è depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal giudice, per consentire alla parte di proporre la querela innanzi al tribunale ordinario competente. In difetto il presidente fissa l'udienza di discussione.
	Art. 94. Deposito delle impugnazioni	Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.
	Art. 103. Riserva facoltativa di appello	Contro le sentenze non definitive è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.
	Art. 116. Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi	Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni . Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; ordina l'esibizione e la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni , dettando le relative modalità.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
	Art. 117. Ricorsi avverso il silenzio	Il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni .
	Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie	Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare in un rito abbreviato, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.
	Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)	Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni , decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante. Per l'impugnazione degli atti di cui all'articolo 120, il ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni , decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
		<p>indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.</p> <p>Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.</p> <p>Nel casi previsti all'articolo 120, comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica.</p> <p>Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione.</p>
	<p>Art. 130. Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo</p>	<p>Contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti:</p> <p>a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;</p> <p>b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti.</p>

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
20 giorni	Art. 55. Misure cautelari collegiali	Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
	Art. 60. Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare	In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.
	Art. 73. Udienza di discussione	Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi.
	Art. 131. Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni	L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune.
15 giorni	Art. 61. Misure cautelari anteriori alla causa	Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza.
	Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)	Nel casi previsti dall'articolo 120, comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
		decreto di fissazione dell'udienza è comunicato alle parti quindici giorni prima dell'udienza.
	Art. 130. Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo	In relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo, l'amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione, che provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato.
10 giorni	Art. 16. Regolamento di competenza	Sul regolamento di competenza, il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti.
	Art. 55. Misure cautelari collegiali	Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
	Art. 84. Rinuncia	La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
	Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)	Nei giudizi relativi a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
	Art. 130. Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo	<p>Il ricorso in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto del Presidente del TAR di fissazione dell'udienza.</p> <p>Entro dieci giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.</p> <p>La sentenza è pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza, è pubblicato il dispositivo. In tal caso la sentenza è pubblicata entro i dieci giorni successivi.</p>
7 giorni	Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)	<p>Il TAR deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza. Nei casi previsti dall'articolo 120, comma 6 bis, la sentenza è depositata entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.</p>
6 giorni	Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)	<p>Nel casi previsti dall'articolo 120, comma 2bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato alle parti quindici giorni prima dell'udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima [...]</p>

PARTE NONA – TABELLE RIEPILOGO TERMINI PROCESSUALI

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
5 giorni	Art. 56. Misure cautelari monocratiche	Se la parte si avvale della facoltà di notificazione a mezzo fax, le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie.
	Art. 61. Misure cautelari anteriori alla causa	Il provvedimento di accoglimento di misure cautelari <i>ante causam</i> è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni . Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza.
	Art. 68. Termini e modalità dell'istruttoria	Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni.
	Art. 89. Pubblicazione e comunicazione della sentenza	Il segretario del TAR dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.
	Art. 123. Sanzioni alternative	Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente: a) [...]. La sentenza che applica le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
	Art. 132. Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo	Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.
3 giorni	Art. 120.	Nel casi previsti dall'articolo 120, comma 2 bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
	Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)	tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato alle parti quindici giorni prima dell'udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima . La camera di consiglio o l'udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine non superiore a tre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della stessa [...].
2 giorni	Art. 55. Misure cautelari collegiali	Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
	Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)	Il TAR deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza. Nei casi previsti all'articolo 120, comma 6 bis, il TAR deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.
	Art. 129. Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali	Il ricorso di appello avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza: a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; b) depositato in copia presso il TAR che ha emesso la sentenza di primo grado;

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
		c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato.
1 giorno	Art. 130. Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo	7. La sentenza in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo è pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa.